

ELIO DOVERE

UNIVERSITÀ DI NAPOLI "PARTHENOPE"

CORPUS THEODOSIANI:
SEGNO DI IDENTITÀ E OFFERTA DI APPARTENENZA

Lezione tenuta a Napoli nella Sede della M. D'Auria Editore
il 12 marzo 2007

1. Oggi, nella ricerca giusromanistica, emerge talora la centralità tardoantica del *corpus Theodosiani*¹, e in qualche caso il riconoscimento della sua allora tendenziale esaustività non solo in relazione ad alcuni aspetti essenziali, ricorrenti o permanenti, della complessa esperienza giuridica romana, ma pure riguardo all'intero ambito del relativo sistema ordinamentale.

Del resto, l'idea che la pubblicazione del Teodosiano potesse apparire agli occhi dei contemporanei un fatto evenemenziale — una non effimera consolidazione giuridica², in qualche modo in linea con un pressante sentire politico diffuso tra i soggetti culturalmente attivi³ — è dato, non del tutto misconosciuto in dottrina, materialmente ricavabile anche *aliunde* dai testi del *ius Romanorum* della metà del secolo V. Oltre che nell'attendibile testimonianza fornita dalle coeve *Historiae ecclesiasticae* (esse, nello sconcertante panorama della rarefatta storiografia tardoantica, risaltano come il riflesso nitido dell'ambiente intellettuale teodosiano⁴), la preminenza del *Codex* pare essere senz'altro assoluta pure nelle referenze che si traggono dalle interessanti letture visigotiche delle leggi fatte raccogliere da Teodosio II⁵, dunque nel tratto pieno della mentalità occidentale del 'tardissimo' uomo di diritto.

Alla ricerca di linee-guida deducibili dalla sofisticata vicenda giuridica dei Romani, l'operatore dell'epoca pregiustiniana nel volgersi a riflettere sul recente passato non avrebbe potuto regolare i propri conti se non, più di tutto, con il Codice Teodosiano: nell'immediato non gli sarebbe stato possibile rinvenire una diversa realtà altrettanto significativa, efficace, per molti versi finanche compiuta. Egli avrebbe avuto innanzi, e da lì avrebbe naturalmente preso le mosse per le esigenze del quotidiano, un *corpus* unitario che col suo ordine si era reso capace di eliminare, almeno

¹* Contributo corredato da fonti ma privo di apparato bibliografico; per esso si rinvia al testo in corso di stampa nel I volume degli *Studi in onore di Luigi Labruna*.

Così il Teodosiano in Cons. 3.12, 8.2 e 5 e 7, 9.12 (rispett. FIR.4. 2.598, 609, 612).

²Cfr. CTh. 1.1.6.3: ... *ut absolutionem codicis in omnibus negotiis[i] iudicis[que] valituri nullumque extra se novellae constitutioni locum relicturi, nisi quae post editionem huius fuerit promulgata, nullum possit inibere obstaculum; adde Nov.Theod. 1.5-6; Gesta senatus Romani 2.*

³È celebre il brano 21.1, intitolato *De legum vel iuris confusione purganda* (dedicato, col successivo § 2, a taluni fenomeni patologici riferiti dalla storiografia tarda: cfr. Amm. [ed. Clark] 30.4), pressoché conclusivo dell'anonimo libriccino *De rebus bellicis: Divina providentia, sacratissime imperator, domi forisque rei publicae praesidiis comparatis, restat unum de tua serenitate remedium ad civilium curarum medicinam, ut confusas legum contrariasque sententias, improbitatis reiecto litigio, iudicio augustae dignationis illumines.*

⁴La Storia di Socrate di Costantinopoli, peraltro, mostra singolari coincidenze cronologico-culturali con la compilazione teodosiana: cfr. *Hist. eccl.* 1.2.1, 2.1.5 s., 6 pr.-10, 7.48.6 s. (ed. Hansen, rispett. 2.1 ss., 92.19-27, 310.1-311.9, 395.5-8).

⁵Cfr., per es., LRV.: Interpr. CTh. 1; Interpr. Nov.Theod. 11; Interpr. Nov.Maior. 1; cfr. pure LRB. 1.3.

formalmente, il prima e il dopo della esuberante vicenda normativa postdiocleziana. Attraverso una meditata ricollocazione dell'antico *ius* — perseguita sia col pragmatico recupero ufficiale della frammentata *scientia* e dell'affollata produzione autoritativa adrianeo-diocleziana⁶, sia con la specificità dell'assegnazione delle *leges* nella ragionata organizzazione per *tituli* —, il *Codex* era riuscito a creare un nuovo e unico tempo, quello presente, per i materiali selezionati e, se ben si riflette, con qualche non irrilevante riverbero anche sui resti giurisprudenziali (allora già sin troppo remoti) benché al suo interno semplicemente evocati *in capita* (CTh. 1.4.3).

Se ciò è vero per l'esperienza dei decenni tra i secoli V e VI, doveva esserlo in misura ancor più 'vissuta' sullo scorcio della dinastia teodosiana. È indubitabile, infatti, come l'impatto delle centinaia e centinaia di *leges generales* — l'origine speciale o la destinazione geneticamente territoriale di molte di esse ben poco poteva ormai aver rilievo vista la vigenza ecumenica dell'intera compilazione⁷ — razionalmente ordinate nei sedici libri imperatori dovesse ridondare assai oltre quel ruolo, pur intensissimo, singolarmente riservato loro come fulcro di tutto il diritto coevo. I testi codificati, e poi quelli futuri che con giusta previdenza già si ipotizzavano (per esempio con la *lex* «*de redigendo codice*» e con quella «*de Theodosiani codicis auctoritate*»), pur non potendo ovviamente comprendere o anticipare ogni contemporaneo aspetto del sociale, e quindi esaurire tutti i relativi risvolti del giuridico, diventavano nel loro complesso il solido baricentro per qualsiasi riflessione normativa a venire. In tale prospettiva, appunto, emergono chiarissime le dichiarazioni del principe d'Oriente volte a indirizzare all'applicazione forense — per tutti i sudditi, come si immagina, quella ordinariamente più sentita — le sole regole traibili dalla gran massa codificata: ... *nulli post Kal. Ian. concessa licentia ad forum et cotidianas advocaciones ius principale deferre vel litis instrumenta componere, nisi ex his videlicet libris, qui in nostri nominis vocabulum transierunt et sacris habentur in scriniis*⁸.

L'insieme prescelto tra la legislazione promulgata da Costantino in poi, ufficialmente disposto con metodo, non avrebbe potuto che apparire «come qualcosa di cumulativo e di durevole, in cui anche ciò che era superato» non poteva che essere considerato «mai del tutto perduto»⁹. Tenendo dietro a quelli che erano stati i disegni del regnante Augusto *senior*, il *corpus Theodosiani* poteva veramente rappresentare la guida più acconcia per “adeguarsi nella maniera appropriata a tutte quelle regole che necessariamente si sarebbero dovute seguire, ma pure per rifuggire, nel contempo, da tutti quei comportamenti che dai Romani dovevano essere evitati”¹⁰; tutto sommato, perciò, non poteva che trattarsi proprio di quel complesso normativo atteggiandosi a utile e autorevole (in sostanza inevitabile) ‘*magisterium vitae*’ così come politicamente auspicato, anche se con modalità progettuali diverse, dai vertici dell'*imperium*.

Orbene, il fatto che la promulgazione del Teodosiano, ponendo la massiccia realizzazione come riferimento per ogni futuro proposito di comportamenti cogenti, spingesse a pensare il giuridico contemporaneo in prospettiva alquanto diversa dal passato suggerisce di tener conto di una variegata serie di fattori. E poiché struttura e contenuto della compilazione portano a credere a una vera e propria contrapposizione, sul piano culturale, delle posizioni di fondo svelate dalle maglie del *Codex* con quelle più antiche, tipiche, cioè, dell'esperienza plurisecolare antecedente all'apparire concreto e ‘moderno’ della romana idea di Codice ufficiale, non è inutile soffermarsi a riflettere su alcuni materiali, non tutti peraltro ugualmente visitati in dottrina, con la speranza che questo possa contribuire a lumeggiare certi aspetti generali, non poco rilevanti nella prospettiva storico-giuridica, del tratto che qui fa da sfondo.

La forza del *corpus Theodosiani*, che da un lato ordinava e razionalizzava il *ius* ma, e proprio per questo, d'altro canto dirompeva il ‘sistema’ delle fonti pervenuto formalmente (e anacronisticamente) immutato dagli anni del principato, era perfettamente presente alla mente

⁶Cfr. CTh. 1.1.5 e 1.4.3; Nov.Theod. 1.3.

⁷Cfr. *Gesta senatus Romani* 2.

⁸Cfr. Nov.Theod. 1.3; cfr. pure CTh. 1.1.6.3.

⁹M. BRETONE, *Storia del diritto romano*, Roma-Bari 2006¹¹ [ML], 373 s.

¹⁰Cfr. CTh. 1.1.5: *qui [sc. Codex] nostro nomine nuncupatus sequenda omnibus vitandaque monstrabit.*

di coloro che verso la metà del V secolo operavano nel mondo giuridico, e di sicuro era acquisita al bagaglio di chi vi agiva ai livelli piú elevati e qualificati. Per esemplificare in maniera súbito verificabile, non altra *ratio* dovettero avere, al di là del mero significato cerimoniale, le molteplici acclamazioni che sul finire del 438 la lettura di C.Th. 1.1.5 avrebbe registrato in Roma, da parte dell'*amplissimus ordo senatus* — e, non senza ragione, si trattava di un consenso appositamente allargato per l'importantissima occasione —, all'atto della consegna ufficiale del Codice agli occidentali da parte del prefetto Fausto. Dal verbale della seduta plenaria allora tenutasi nell'Urbe (*Gesta senatus Romani de Theodosiano publicando*) risulta che senatori e massime cariche cittadine e dell'apparato, dopo quasi centocinquanta acclamazioni di maniera relative alla salute, felicità e onore degli Augusti, e prima ancora di altrettanti indirizzi di saluto e voti d'augurio esternati a favore di funzionari centrali e magistrati, avrebbero effettuato ben piú di trecento *adclamaciones* tutte riferite in varia misura, e nessuna in maniera casuale, alla raccolta di *leges* non appena presentata¹¹.

Le acclamazioni concernenti la garanzia dell'autenticità futura dei testi concentrati nel Codice, quelle riguardanti gli aspetti materiali della conservazione del *corpus* nel tempo, infine le affermazioni relative all'interesse pubblico alla corretta e capillare diffusione dei sedici *libri legum*¹², ben oltre le singole e pur efficaci espressioni letterali, nel loro insieme danno la misura dell'estrema consapevolezza del gruppo dirigente coinvolto nell'operazione politica in corso, ivi appunto rappresentato dai vertici della *pars Occidentis*¹³, dell'importanza epocale del (primo, 'vero') *Codex* che da lí si andava ad applicare all'*imperium* tutto «*bono generis humani, bono senatus, bono rei publicae, bono omnium (Dictum XXIII)*»¹⁴. Tale consapevolezza, peraltro, e in dose ancora piú consistente, risulta pure dalle altre e contestuali *adclamaciones*, che in modo piú o meno esplicito davano voce all'accoglimento del *corpus Theodosiani* come opera idealmente chiusa, ordinante tutto il reale e in certo senso persino pacificatrice dell'intero mondo dei Romani, approvata e accettata dal senato in uno con il popolo tutto: *haec sunt vota senatus, haec sunt vota populi Romani (Dictum X)*¹⁵.

Sembra proprio che il Teodosiano venisse nettamente identificato dal contemporaneo ceto di governo come il culmine di un vero e proprio evento nella vita delle *coniunctissimae partes imperii*, tanto che le menzionate *adclamaciones* parrebbero oggi costituirne dal punto di vista formale davvero un'agnizione: il significativo ricordo nel titolo e nell'*incipit* dell'opera del nome del codificatore, con la memoria dei suoi augusti predecessori mantenuta in capo a ciascuna delle leggi raccolte, trasfondeva garanzie ideali di autorevole compiutezza, di resistenza temporale, al tempo stesso di stabile chiarezza e di certezza¹⁶.

E tutto ciò doveva avvertirsi assai intensamente non foss'altro in considerazione di quel variegato pluralismo normativo che aveva preceduto gli anni centrali della monarchia teodosiana. Un pluralismo, codesto, nel cui ambito ancora in pieno principato epiclassico (a differenza di quanto poi sarebbe avvenuto sul terreno della produzione della cancelleria orientale súbito dopo, da

¹¹Cfr. *Gesta senatus Romani* 5-7.

¹²Cfr. *Gesta senatus Romani* 5: *In scriniis publicis sub signaculis habeantur. Dictum XX; Singuli praefecti signacula sua adhibeant. Dictum XV; Ne interpolentur constituta, plures codices fiant. Dictum XXV; ... Ad curam pertineat praefecturae. Dictum XII; ... Huic codici, qui faciendus a constitutionariis, notae iuris non adscribantur. Dictum XII; Codices in scriniis habendi sumptu publico fiant, rogamus. Dictum XVI; ... Codices conscripti ad provincias dirigantur. [Dictum] XI; ... In officiis suis [sc. praefecti] singulos codices habeant. Dictum XII. Cfr. pure *Gesta senatus Romani* 7 circa l'impegno politico assunto da Fausto per il controllo sulla trascrizione delle copie del *corpus Theodosiani* e poi sulla successiva, relativa diffusione.*

¹³I vertici orientali erano stati legislativamente richiamati, e già ringraziati, in Nov.Theod. 1.7.

¹⁴Cfr. *Gesta senatus Romani* 5: *Plures codices fiant habendi officiis. Dictum X; Ne constituta interpolentur, omnes codices litteris conscribantur. Dictum XVIII; Ut in scriniis publicis habeantur, rogamus. Dictum XV; adde ibid. 2-3.*

¹⁵Cfr. *Gesta senatus Romani* 5: *Orbe placato praesentes triumphetis [sc. Augusti]. Dictum XXIII; Per vos honores, per vos patrimonia, per vos omnia. Dictum XXVIII; Per vos arma, per vos iura. Dictum XX; Dispositioni vestrae gratias agimus. Dictum XXIII; Constitutionum ambiguum removistis. Dictum XXIII; Causis consulitis, quieti consulitis. Dictum XXV; ... Ut ad preces nullae leges promulgentur, rogamus. Dictum XXI.*

¹⁶Cfr. Nov.Theod. 1.3: *Quamquam nulli retro principum aeternitas sua detracta est, nullius latoris occidit nomen: immo lucis gratia mutati claritudine consultorum angusta nobiscum societate iunguntur. Manet igitur manebitque perpetuo eliminata gloria conditorum nec in nostrum titulum demigravit nisi lux sola brevitatis.*

Costantino in avanti¹⁷) sul piano della teoria generale non si era effettuato alcun tipo di distinzione ‘verticale’ tra le fonti, ricorrendo anzi con perfetta cognizione di reciproca alterità, in contemporanea, all’idea di *ius vetus*, a quella di *lex publica*, alla rappresentazione dinamica degli interventi costituzionali del principe¹⁸: *Scriptura, quae nec iure nec legibus consistit, nec a nobis hanc confirmari convenit, quippe cum beneficia citra cuiusquam iniuriam petentibus decernere minime soleamus*¹⁹.

Ora, invece, con un impatto forte ed evidente anche per i profani del diritto²⁰, si tendeva formalmente a superare tale pluralismo mediante la surroga della produzione imperatoria testé compattata a ogni diversa fonte di indicazione di comportamenti necessari²¹. Non casualmente, invero, all’interno del *corpus Theodosiani* — d’altronde aperto col titolo rubricato *De constitutionibus principum et edictis* e con un provvedimento subito richiamante l’*auctoritas legum* — erano stati accolti gli ‘schemi operativi’ entro i quali da un lato recuperare il più risalente *ius principale* traibile *ex Gregoriano* ed *ex Hermogeniano* e dall’altro finanche imbrigliare, assai pragmaticamente, la *varietas* delle tantissime opinioni superstiti degli antichi *auctores*. Ed è quasi superfluo ricordare come tali modalità dall’impiego estremamente concreto fossero comunque, notoriamente ora come già allora, di non lontana ideazione cancelleresca ravennate (quelle pensate con un celebre testo valentiniano del 426²²) poi accolte e ‘completate’ dai tecnici costantinopolitani (quelle presenti, in primo luogo, nello sfortunato programma compilatorio delineato nel 429): *Haec lex ostendit, quorum iuris conditorum sententiae valeant, hoc est Papiniani ... quorum si fuerint prolatae diversae sententiae, ubi maior numerus unum senserit, vincat ... Gregorianum vero et Hermogenianum ideo lex ista praeteriit ... Sed ex his omnibus iuris consultoribus, ex Gregoriano, Hermogeniano, Gaio, Papiniano et Paulo, quae necessaria causis praesentium temporum videbantur, elegimus*²³.

2. Nel ‘passaggio’ dei segnali di politica del diritto, si poteva veridicamente pensare che ci si trovasse di fronte a una radicale frattura culturale col passato: in una direzione inoltratasi decisamente al di là della tradizionale concezione dell’ordinamento, sulla via della considerazione di questo come un composto strutturalmente disciplinato in maniera preponderante dalle disposizioni imperatorie di interesse generale, inderogabili, assolute, persino *sacrae*²⁴. La volontà normativa del principe concretata nella *lex generalis* (a. 426, CI. 1.14.2 e 3), e perciò quella complessiva di tutti i *domini* regnanti nei cento e più anni precedenti l’apparizione del *Codex*, debitamente vagliata, organizzata e così agevolmente fruibile da tutti, mostrava con nitore ideologico una collocazione primaziale sulle altre usuali fonti; queste, per ciò stesso, subivano una sorta di non inerte giubilazione, con conseguente residua finalità (comunque legislativamente regolata) diretta a integrare una normazione principale di per sé tendenzialmente sufficiente, autonoma, certa, che in taluni casi avrebbe finanche teso a presentarsi come manifestazione oracolare nella qualificante congiuntura della produzione di nuove regole²⁵.

¹⁷Cfr. (aa. 314-335) CTh.: 16.8.3 (*Cunctis ordinibus generali lege concedimus Iudaeos vocari ad curiam*), 12.11.1.2, 15.14.1, 11.39.1, 10.10.3.

¹⁸Cfr. CI. 10.46.1: *Muneris publici vacationem ea continere, quae non lege, non senatus consulto, non constitutionibus principum iniungitur, merito responsum est ...*; adde CI. 1.26.2, PS. 1.1.4^a (FIRA. 2.323) e 5.25.4 (FIRA. 2.411), Hermog. 1 *iur. ep.* D. 50.4.1.2.

¹⁹Cfr. Cons. 6.17 (FIRA. 2.605), a. 294; adde Cons. 4.10 (FIRA. 2.600; a. 293).

²⁰Cfr. Nov.Theod. 1.6 e 8: *Quod observari necesse est in his etiam, quae per Orientem nobis auctoribus promulgantur ... in omnium populorum, in omnium provinciarum scita maiestatis augustae nostrae faciat pervenire.*

²¹Sottovalutazione dei *responsa* giurisprudenziali è, spec. in fine, in Nov.Theod. 1.1.

²²Cfr. la legge, cd. delle citazioni, sotto la rubrica *De responsis prudentum*. CTh. 1.4.3 (adde i segmenti del testo originario poi sistemati come CI. 1.14.2 e 3).

²³Così Interpr. CTh. 1.4.3; cfr. CTh. 1.1.5.

²⁴Cfr. Nov.Marc. 4: *Leges sacratissimae, quae constringunt omnium vitas, intellegi ab omnibus debent, ut universi praescripto earum manifestius cognito vel inhibita declinent vel permessa sectentur* (cfr. CI. 1.14.9 e 5.5.7).

²⁵Cfr. Nov.Theod. 8 pr. (a. 439): *Nec si caeleste contra proferatur oraculum, sive adnotatio sive sit divina pragmatica, providentissimae legis regulas obpugnare debet;* cfr. pure Nov.Theod. 1.5-6. Adde, così orientata già per gli avvii della dinastia

I sovrani si proponevano *per omnia* creatori di comportamenti cogenti²⁶ e, a un tempo, anche regolatori — in più di un caso, come informano importanti referenze paleografiche ed epigrafiche, pure intensamente preclusivi — del più antico ma copioso (dunque insostituibile) retaggio giuridico, e come tali essi venivano considerati nel contemporaneo alto contesto sociale²⁷. Il fatto che il *ius* così prodotto, del resto promanante da coloro che normalmente ponevano quelle “regole degne e opportune per un adeguamento a esse finanche della *regia maiestas*”²⁸, fosse stato scientemente raccolto portava con sé l’inevitabile conseguenza che il relativo *corpus*, per molti versi nuovo nella sua complessa articolazione, venisse recepito come momento radicale di svolta, conclusivo di un’epoca assai estesa connotata sia dal confuso affastellamento dei *formidanda responsa iurisperitorum*, sia dal susseguirsi sciolto di una *copia immensa librorum*²⁹.

In aggiunta: il principio unificante di ogni nuova manifestazione normativa, non appena formalmente intravisto nella *maiestas principalis* (appunto con quanto leggiamo nel testo ravennate del 429 in CI. 1.14.4³⁰) e da questa, con una costanza tradizionale di idee, nella *lex (generalis)*, non poteva che essere percepito come tratto di incontro tra le politiche delle due cancellerie imperiali; la *maiestas* dei principi, suggello dell’unitarietà dell’ordinamento, una volta messa a contributo nel *Codex* rappresentava la cartina di tornasole delle profonde modificazioni avvenute nell’ambito disciplinante quella gran massa di fonti giuridiche che oggi definiremmo di cognizione. L’importante opzione legalistica proclamata da Valentiniano III appariva fatta propria dalla cancelleria d’Oriente nell’istante in cui essa, formalmente, mostrava di intendere il complesso del lavoro compilatorio in maniera per niente dissimile³¹; non altro spessore doveva avere, per esempio — sacrificando la voce dei *principes* a tutto favore dell’inusitata organizzazione del *ius* —, quel taglio dei testi che lo stesso Teodosio aveva suggerito ai suoi commissari per il migliore rispetto, dopo la cernita precodificatoria, dell’ordine ipotizzato per la realizzazione del *corpus legum* (CTh. 1.1.5).

In Oriente come in Occidente non si poteva affatto ignorare il senso di tutto questo³². Né è pensabile che non fosse a tutti evidente la compiutezza che il Teodosiano, nella realtà come nelle intenzioni, tentava di rappresentare nell’ottica della coeva politica del diritto.

Ben oltre l’attenzione per i singoli testi o quella per la diversificata tematica sociale in essi riversata (una buona parte della quale, d’altronde, come insieme assolutamente nuova rispetto ai temi abituali per il tradizionale *ius Romanorum*), e anche al di là del mero aspetto tecnico della compilazione medesima (esso stesso ancora alquanto inconsueto e, come sappiamo, pure abbastanza lacunoso e disomogeneo)³³, alla coscienza della ‘classe’ dirigente dell’epoca non poteva sfuggire una valutazione critica del *Codex*. È credibile che a essa non rimanesse estranea la capacità di intravedervi non solo soddisfacenti indicazioni per il concreto svolgersi dell’amministrazione

teodosiana, la testimonianza del retore-filosofo Temistio: *Or.* (ed. Maisano) 5.2.64; 16.9.212d; 19.2.228a.

²⁶Invero, cfr. il ‘regolamentato formativo’ della *lex generalis* in CI. 1.14.8 (a. 446); *adde* Nov.Theod. 1.5.

²⁷Cfr. per es., nuovamente, *Gesta senatus Romani* 5: *Dispositioni vestrae* [sc. *Augustorum*] *gratias agimus. Dictum XXIII; Constitutionum ambiguum removistis. Dictum XXIII.*

²⁸Cfr. CI. 1.14.4, e *adde*, tra le tracce letterarie (Giuliano ‘Apostata’, Giovanni Crisostomo, Ambrogio), l’analogo pensiero del retore Libanio: *Or.* (ed. Förster) 59.162. Cfr. pure CTh. 10.26 e 11.30.68.

²⁹Cfr. le espressioni di Nov.Theod. 1.1 e 3 (*adde* tuttavia Nov.Theod. 12) menzionanti, per es., «*moles constitutionum*» nonché *iurisperitorum* «*severitate mentita dissimulata inscientia*»; ma cfr. già (a. 321) CTh. 1.4.1.

³⁰«*Digna vox maiestate regnantis legibus alligatum se principem profiteri: adeo de auctoritate iuris nostra pendet auctoritas. et re vera maius imperio est submittere legibus principatum. et oraculo praesentis edicti quod nobis licere non patimur indicamus.*»

³¹È significativa la successione dei *tituli* d’esordio del Codice: 1. *De constitutionibus principum et edictis*, 2. *De diversis rescriptis*, 3. *De mandatis principum*.

³²La stessa *recitatio in senatu* da parte di Fausto (*Gesta senatus Romani* 5) della *constitutio* del 429, CTh. 1.1.5, per la pubblicazione occidentale di un *corpus legum* diverso da quello programmato, potrebbe essere stata una meditata opzione politica ispirata a una reale esigenza di unità nella diversità tra Oriente e Occidente.

³³Per il ‘sociale’ basta soffermarsi su molti *tituli* del *Codex*: lib. XII, 10. *Ne praefectianus exactoris vel curiosi vel horreorum custodis fungatur officio*, 14. *De irenarchis*, ecc.; lib. XIV, le rubriche di *de frumento*; lib. XV, 4. *De imaginibus imperialibus*; ecc.

d'ogni tipo di giustizia³⁴, o autorevoli prescrizioni per il corretto funzionamento dell'apparato burocratico³⁵, ma pure lo sforzo realizzativo di una ponderosa opera giuridica per più aspetti tendenzialmente definitiva e non già, di certo, un *monumentum rerum gestarum* indirettamente costituito dal principe-codificatore a sé stesso: rendeva subito edotti di ciò, allora ancor più che oggi, la profonda penetrazione temporale dei sedici voluminosi *libri legum* volta a conservare la storia medesima dei testi attraverso la non obliata paternità imperiale, mai disgiunta dalla relativa cronologia 'topografica' (pur se talora confusa, in specie tra il *datum* e il *propositum* dei singoli provvedimenti).

Nonostante tutto quanto si è detto, soprattutto qualora giustamente si argomenti che il movimento compilatorio dovette essere espressione, in primo luogo, dei vertici politici della capitale d'Oriente, non risulta affatto agevole dare una risposta davvero soddisfacente al quesito, comunque postosi in dottrina, se «negli ambienti della vita spirituale e culturale del momento» vi fosse un'intima consapevolezza di quanto allora era maturato³⁶. Eppure, proprio in questo senso sembra possibile mettere a partito qualche indicatore tipico dell'esperienza tardoantica implicitamente ulteriore rispetto alle suggestioni tratte dalle *adclamationes* senatorie già viste, e più o meno consentaneo alle linee generali che qui, via via, si stanno delineando. Invero, appare un dato difficilmente contrastabile il fatto che all'atto del suo vigore universale il *corpus Theodosiani* si configurasse con evidenti connotazioni, per così dire, decisive; e ciò non tanto e non solo, come a ragione si potrebbe sostenere dal confronto coi temi giuridici del V secolo, per la sua intensa capacità rappresentativa della contrapposizione tra il disciplinato vivere dei Romani, ora finalmente tutto predisposto dall'alto, e l'esistere caotico dei popoli limitrofi (le *circumlatrantes nationes* menzionate dagli attenti scrittori del tempo³⁷), quanto piuttosto in una direzione ben più complessa e in un certo senso maggiormente sofisticata.

Il Codice appariva con le caratteristiche di un ordinamento assolutamente idoneo a mostrarsi, in un preciso momento storico, come lo *speculum* giuridico potenzialmente onnicomprensivo di un panorama sociale, multirazziale e plurilinguistico, a dir poco sfaccettato e di fatto geograficamente non recintato. Lo attesta sul piano della teorica, per esempio, l'attenzione programmatica per tutte le fonti 'altre' rispetto alle *leges* postdiocleziane (è così estremamente significativo il dettato di CTh. 1.1.5 volto a riconoscere indirettamente la cogenza delle preziose *constitutiones ex Gregoriano ed Hermogeniano*, come pure quella degli ancor più numerosi *tractatus* e *responsa prudentium*³⁸); lo testimonia sul terreno pratico, per esempio, l'elaborato *index rubricarum Theodosiani* minutamente attento a quasi ogni singolo aspetto del reale (dalle impegnative mansioni delle massime cariche dell'organizzazione burocratica, 1.5 *De officio praefectorum praetorio*, fino alle attribuzioni delle figure obiettivamente minori o marginali del medesimo apparato, 6.29 *De curiosis*, 7.14 *De burgariis*; dal riconoscimento formale dei vari compiti di giustizia dell'impero, 9.41 *Ne sine iussu principis certis iudicibus liceat confiscare*, fino alla dirigitica attenzione anche per i risvolti minimi del quotidiano, 14.20 *De pretio piscis*; ecc.).

Guardando alla sostanza del *ius* prescelto per i *tituli* del *corpus* si rileva appieno la considerazione globale di un apparato 'statuale' ormai del tutto assestato nelle sue diverse ramificazioni e funzioni, con al fondo di essa il cosciente riconoscimento delle innegabili

³⁴Per es. cfr. CTh.: 1.27 *De episcopali definitione*; 7.2 *Quid probare debeant ad quamcumque militiam venientes*; 9.20 *Victum civiliter agere criminaliter posse*; 9.29 *De his, qui latrones vel aliis criminibus reos occultaverint*; 9.36 *Ut intra annum criminalis quaestio terminetur*, ecc.

³⁵Cfr., per es. (a parte l'intero lib. I), CTh.: 2.11 *De erroribus advocatorum*; 8.10 *De concussionibus advocatorum sive apparitorum*; 10.5 *Qui conductores rei privatae fideiussores exigere non debent*, ecc.

³⁶Così G. G. ARCHI, *Aspetti giuridici dell'Occidente posteodosiano*, in *AARC*. 5 (1981, pubbl. 1983) 71 ss. [= in *Studi Sanfilippo* 7, Milano 1987, 1 ss. = *Id.*, *Studi sulle fonti del diritto nel tardo impero romano. Teodosio II e Giustiniano*, Cagliari 1990², 219 ss.].

³⁷Cfr. *De reb. bell.* 6.1: *In primis sciendum est quod imperium Romanum circumlatrantium ubique nationum perstringat insania et omne latus limitum tecta naturalibus locis appetat dolosa barbaries.*

³⁸«Ad similitudinem Gregoriani atque Hermogeniani codicis cunctas colligi constitutiones decernimus, ... et per singulos titulos cohaerentibus prudentium tractatibus et responsis ...».

responsabilità pubbliche nei confronti degli innumerevoli sudditi; da qui, dunque, giusto per esemplificare, non solo la ricorrente e ovvia menzione all'interno del Codice delle diverse *dignitates*, dell'organica articolazione degli *officia* e delle rispettive competenze ripartite tra servizi centrali e sedi periferiche, ma pure il connesso ricorrere, quand'anche variamente sfumato comunque altamente significativo, di taluni importanti disposizioni ispirate tutte alla *publica utilitas*³⁹.

Nell'assieme degli stessi testi, però, e segno di un'uguale consapevolezza del codificatore, emerge anche qualcosa di diverso e al medesimo tempo di complementare. Come elemento d'ambiente per i cennati richiami ai temi e ai problemi strutturali e funzionali della società civile, e perciò anche come sostrato di parte delle regole del relativo ordinamento (sia esso inteso in senso privatistico, sia quello concernente il *ius publicum*), si osserva altrettanto viva una coscienza politica davvero ecumenica. È palpabile la percezione codificatoria dell'esistenza nel mondo dei Romani di un'altra grande organizzazione istituzionale diversa dall'*imperium*, come questo compiuta, articolata e dal respiro parimenti universale: il *Codex* manifesta in maniera più che sensibile, e grosso modo coerentemente con lo sparso passato legislativo⁴⁰, un'avvertita cognizione della onnipresenza socio-geografica e culturale della *catholica ecclesia*. L'ampiezza riservata alla materia religiosa nell'ordito della compilazione — e non solo come appendice di essa (formalmente quasi una *pars posterior* secondo il procedere espositivo divenuto ormai, nei secoli, scientificamente trattato⁴¹), ma anche con l'equilibrata distribuzione di alcune decine di leggi d'argomento ecclesiastico nei libri precedenti il XVI⁴² — non può che apparire la spia del nuovo porsi dell'*imperium* nei confronti della circostante realtà effettuale, e in specie verso quella parte istituzionale non 'statuale' di essa oggettivamente rilevante, politicamente non poco premente, pervasivamente operante così come le ramificazioni dei tanti *officia* imperiali.

Quasi a metà del V secolo, nel momento politicamente riassuntivo e organizzatorio della giuridicità coeva, l'atteggiamento normativo dell'impero non poteva che guardare con la necessaria diligenza al portato ecclesiale di quella società di cui esso voleva essere manifestazione ufficiale e, insieme, regolamentazione cogente. Il fatto che l'ordinamento intendesse presentarsi come teorema unitario, il medesimo in Oriente e in Occidente⁴³, e anzitutto con sostanziale identità di vedute sul quadro attuale delle fonti di produzione e di cognizione del diritto, non poteva che far discendere come ovvio e inevitabile corollario il dover considerare in tutta la sua robusta pienezza pure l'imponente esperienza mondana della chiesa dei cristiani: densissima anche se non dovunque ugualmente compatta, capillarmente distribuita a più livelli sia al centro sia in periferia, definitivamente articolata in una ben precisa organizzazione gerarchizzata.

Questo dato politico, in misura eguale alla stessa frattura operata nel 'sistema orizzontale' delle tradizionali fonti giuridiche, sembrerebbe aver caratterizzato l'evento-Teodosiano nell'acquisizione che di esso, e del suo significato universalistico, con molta probabilità dovettero avere gli uomini

³⁹Per es. cfr. CTh.: 11.26.2, 13.11.11, 16.5.49, 8.2.29 (ma pure Novv.Theod. 5.3 pr. e 13.1, a. 439).

⁴⁰Cfr. per es. CTh. 16.2.16 (a. 361); si v. anche, in via d'esempio, le parole di Teodosio II (a. 436) conservateci dagli Atti del sinodo efesino del 431: *ACO*. (ed. Schwartz) 1.1.3.67.13-15 e 26-28.

⁴¹È esemplificativo quanto programmato per i suoi *libri iuris* da Ermogeniano — un *unicum* tra i resti giurisprudenziali di Roma: D. 1.5.2 — tra i secc. III e IV; per il *Codex* sono chiare le istruzioni del 429, ancora attuali nel 438 come si ricava da *Gesta senatus Romani* 4: *Et primum tituli, que negotiorum sunt certa vocabula, separandi ita sunt, ut, si capitulis diversis expressis ad plures titulos constituto una pertineat, quod ubique aptum est, collocetur; ... post haec, ut constitutionum ipsa etiam verba, quae ad rem pertinent, reserventur, praetermissis illis, quae sancienda rei non ex ipsa necessitate adiuncta sunt* (CTh. 1.1.5).

⁴²Per es. le *leges De episcopali definitione* assegnate a CTh. 1.27, quelle privatistiche *De manumissionibus in ecclesia* e *De [bonis] clericorum et monachorum* in CTh. 4.7 e 5.3, nonché i provvedimenti *De his, qui ad ecclesias confugiunt* situati tra le disposizioni di diritto criminale, CTh. 9.45; *adde* pure CTh. 2.8, 9.24-25 e 38.

⁴³Cfr. *Gesta senatus Romani* 2: *Proximo superiore anno cum felicissimam sacrorum omnium coniunctionem pro devotione comitarer, peractis feliciter nuptiis hanc quoque orbi suo sacratissimus princeps dominus noster Theodosius adicere voluit dignitatem, ut in unum collectis legum praeceptionibus sequenda per orbem sedecim librorum compendio, quos sacratissimo suo nomine voluit consecrari, constitui iuberet. Quam rem aeternus princeps dominus noster Valentianus devotione socii, affectu filii comprobavit. Adclamatum est ...* Cfr. anche le ventisei acclamazioni del 438 recitanti «*Pii imperatores sic consulunt*»: *Gesta senatus Romani* 5 (cfr. pure Novv.Theod. 1.2 e 6).

del tempo, non esclusivamente i membri dell'intelligenza. Il pensiero giuridico dell'epoca non solo dovette essere compreso dall'assorbente presenza delle *leges*, ora per la prima volta autoritativamente organizzate in forma di *corpus* (Nov.Theod. 1.1: *verum egimus negotium temporis nostri ... compendio brevitatis lumen legibus dedimus*); ancor più dovette far riflettere la presa d'atto ufficiale — dunque decisiva, visto l'assestarsi di un ordinamento scritto che si proponeva tendenzialmente conclusivo — di una diversa realtà istituzionale organizzata, appunto la *catholica ecclesia*, strutturata in forme non lontane da quelle piramidali dell'*imperium* ma a quest'ultimo completamente estranea.

3. Allorché il *corpus Theodosiani* si poneva come tratto culturale d'arrivo delle espressioni giuridiche d'una assai variegata società 'globalizzata', per i Romani non poteva che essere di enorme significato l'aver tenuto conto da parte del codificatore, in più segmenti della compilazione (e talora già nel dato rubricale: 1.27 *De episcopali definitione*) oltre che nello spazio finale a ciò appositamente preordinato, dei provvedimenti vecchi e nuovi relativi alle gerarchie ecclesiastiche, ai necessari rapporti delle *ecclesiae* locali con le propaggini dell'impero, alle espressioni pubbliche della fede stessa di ogni credente, e persino alla incalzante contestazione nei confronti di quest'ultima. In buona sostanza, la tendenza del *Theodosianus* ad affermare politicamente la coesione di un *regnum* universale, fondandola ora ufficialmente sull'unitarietà delle leggi, veniva resa maggiormente perspicua grazie all'inclusione proprio della normazione d'ambito religioso nel *compendium sedecim librorum*.

Nell'esagitato contesto ecclesiale in cui il *Codex* veniva approntato e poi pubblicato — basti ricordare la convocazione del concilio efesino nel 431 e, a seguire nel 432-435, i negoziati 'politico-teologici' coordinati da *comites* imperiali per la ricerca d'una formulazione dottrinale compromissoria tra le sedi episcopali alessandrina e antiochena —, e tenendo conto di taluni fenomeni dell'esperienza religiosa che allora assai premevano nella società teodosiana, era possibile apprezzare il rilievo acquisito come messaggio politico, e non solo di politica del diritto, dall'avvenuta raccolta nello spazio codificatorio della nutrita serie di interventi legislativi *de religione*. Il vivace dibattito tra cristiani, invero, e in particolare i risvolti di esso coinvolgenti la speculazione teologica — una vera e propria predilezione per i sudditi costantinopolitani, anche al livello più popolare —, non potevano che essere presenti sia nel bagaglio culturale di chi alla compilazione potette partecipare attivamente e magari, prima ancora, progettarla, sia in chi dovette poi uniformarsi e utilizzarla nel quotidiano.

Nella prospettiva teodosiana, dunque, l'accoglimento nel generale ordinamento imperatorio di quella regolamentazione dei rapporti *imperium-ecclesia* assegnata per la gran parte ai *tituli* del XVI libro del *corpus* dava significato di completezza senz'altro spirituale, agli occhi di tutta l'*oikouménè*, all'avvenuto accentramento legislativo⁴⁴. La pubblicazione di un *Codex* di tal genere, già dirompente la tradizione dei Romani per l'apparizione di un concludente ed esclusivo corpo legislativo cui, per estrema completezza, veniva tendenzialmente rimessa anche una certa *interpretatio iuris*⁴⁵, infrangeva di fatto una storia plurisecolare nel mentre riconosceva ufficialmente, e da posizioni formali intimamente e correttamente laiche⁴⁶, una presenza istituzionale 'altra' da quella dell'*imperium*, profondamente innervata nelle realtà cittadine mediterranee, tale da meritare un posto dal rilievo

⁴⁴Non a caso, nel fermare la sua Storia all'anno 439 (*Hist. eccl.* 7.48.8 [Hansen 395.15-17]), senza estenderla in occasione della seconda edizione (*Hist. eccl.* 2.1.2 e 2.1.5 s. [Hansen 92.7 ss. e 92.19-27]), Socrate Scolastico avrebbe parlato di una pace ristabilita e perciò dell'assenza di futura materia storiografica: *Hist. eccl.* 7.48.6 s. (Hansen 395.5-8); d'altra parte lo stesso Teodosio II, ufficialmente ma al di fuori dei testi legislativi, avrebbe ugualmente parlato di una raggiunta pace religiosa e della connessa tranquillità del *regnum*: cfr. *ACO*. 1.1.1.114-116.

⁴⁵In questo senso, per es., non è senza significato la *tranche* iniziale di Nov.Theod. 1.1; cfr. pure *ibid.* 3, e parte del progetto in CTh. 1.1.5.

⁴⁶A dispetto sia del cesaropapismo intravisto da una quota della moderna storiografia anche giusromanistica, sia degli inevitabili 'tradizionali' riverberi della religiosità del legislatore sulle nuove regole postdioclezianee (per es. CTh. 9.35.5 e 15.5.5, rispettivamente attente al tempo quaresimale e al calendario liturgico; le leggi in CTh. 9.38 relative alle amnistie pasquali; CTh. 4.7.1 con commistione tra liturgia cristiana e manifestazioni del *ius privatum*; ecc.), era di sicuro un giusto atteggiamento laico quello del codificatore che, nel chiudere l'intero *Codex*, proclamava a chiare lettere l'estraneità dello stato ai temi più intimi della religiosità: cfr. CTh. 16.11.1.

marcato nelle articolate previsioni codificatorie, ormai le uniche rese disponibili dall'ordinamento.

Molto probabilmente, ciò che gli uomini di cultura degli anni teodosiani dovettero avvertire non fu solo l'eccezionale evento giuridico di poter disporre, finalmente, di un Codice ufficiale comodamente utilizzabile sia nella pratica sia, eventualmente, per la riflessione scientifica. È immaginabile che il dato che per essi dovette essere rilevante al di là di ogni nostro moderno pensare fosse che l'intensità di tale *corpus* tendeva per forza di cose a dilatarsi, politicamente, ben oltre la stretta valenza burocratico-amministrativa e giudiziaria: quanto più nella visione dei contemporanei si teneva conto del vasto contenuto del *Codex*, e in esso dello spazio ragguardevole occupato dalla generale considerazione per la materia religiosa⁴⁷, tanto più la raccolta normativa si disponeva ad apparire la massima e concreta manifestazione dell'istanza unitaria proveniente da entrambe le *partes imperii*. La stabilità del diritto perseguita sia dal principe d'Oriente sia da quello ravennate, e formalmente realizzata col vigore universale delle leggi che ora erano state ordinatamente collazionate, si sostanzialmente per ciò stesso in operazione di politica costituzionale; come tale essa veniva recepita nel momento in cui, a fronte delle molte difficoltà militari e dei forti contrasti politici interni, del lamentato disordine giuridico e delle aspre controversie religiose dei primi decenni del V secolo, si tentava di conferire all'*imperium* nella sua interezza un'immagine di tenace continuità (anzitutto con il passato normativo, costantiniano e non: CTh. 1.1.5 e 1.4.3) e di vera coerenza (in primo luogo quella della politica del diritto: ancora CTh. 1.1.5 e 1.4.3, nonché Nov.Theod. 1).

La collaborazione fra i due sovrani, Teodosio e Valentiniano, accomunati da diverse ma altrettanto gravi preoccupazioni per i non risibili rischi di frantumazione territoriale e di erosione istituzionale, non solo veniva rafforzata dall'allacciarsi di ulteriori e meditate relazioni parentali, ma viepiù si cementava mediante la scelta epocale dell'adozione formale per tutto il regno di un unico ordinamento giuridico scritto dalla matrice imperatoria, il cui ampio nucleo, come del resto l'organica griglia di struttura, era costituito proprio dal *ius principale*. Il *corpus Theodosiani*, nel cui interno (riconoscendole, lo si è sottolineato, un rilievo imparagonabile a quello presente nella frastagliata legislazione pregressa) si attribuiva un'adeguata cura sistematica alla *catholica ecclesia* (l'altro unico referente istituzionale universale, come si è ricordato, per ogni suddito dello smisurato *regnum*), grazie all'estrema novità del suo valore ufficiale, specie se posto in relazione alle precedenti compilazioni di testi autoritativi, si atteggiava a solida malta per le varie componenti (burocratiche, laiche, religiose, professionali, ecc.) del mondo greco-romano. Esso, segno rassicurante di identità forte e offerta di appartenenza certa, si proponeva come rappresentazione di un diritto unitario vigente all'interno di un impero che, a maggior ragione, si tentava di definire altrettanto organico nella contingenza più alta della contemporanea politica normativa: la pubblicazione in Occidente, e l'immediatamente successiva vigenza *per orbem*, del primo *Codex* imperiale pensato e redatto in piena autonomia dai tecnici orientali ma con più di una sintonia con i segnali politici espressi dalla burocrazia valentiniana⁴⁸.

Di più: poiché i compilatori teodosiani avevano operato «in un ambiente nel quale i problemi della fede erano all'ordine del giorno e di capitale importanza», e dunque dovevano avere sul 'fatto' religioso «una sensibilità che oggi a noi sfugge»⁴⁹, certo non casualmente avevano dato prova d'essere pronti «a comprendere i segni dei tempi nuovi rappresentati dalla grande forza economica, politica, ideologica dell'organizzazione ecclesiastica»⁵⁰ condensando la relativa attenzione legislativa degli anni postdioclezianei, facendo così percepire ai contemporanei l'ampio respiro dell'avvenuta

⁴⁷Va pure ricordato come le *leges* codificate avessero spesso intrecciato il ruolo ufficiale dei sudditi con la posizione da essi assunta rispetto alla *catholica lex*; cfr., per es., CTh. 16.5.42 (a. 408) contenente l'inibizione delle *dignitates* palatine ai contraddittori della fede cattolica.

⁴⁸Cfr. per es. CTh. 1.1.5: *In futurum autem si quid promulgari placuerit, ita in coniunctissimis parte alia valebit imperii ...; adde la constitutio de constitutionariis* di Valentiniano (a. 443) in *Gesta senatus Romani* 8.

⁴⁹Così G. G. ARCHI, *Teodosio II e la sua codificazione*, Napoli 1976, 168.

⁵⁰L. DE GIOVANNI, *Chiesa e stato nel Codice Teodosiano. Alle origini della codificazione in tema di rapporti chiesa-stato*, Napoli 1997⁴, 170.

pubblicazione del Codice. In tal modo, quell'*imperium* che i codificatori, con malcelati ma costruttivi intenti propagandistici⁵¹, proclamavano a tutti i sudditi formalmente *coniunctissimum* ben poteva consistere di fronte a quella *catholica ecclesia* allora già abbastanza '*iunctissima*', nonostante il sorgere e l'incrementarsi di eresie non poco perniciose, perché definitivamente accentrata dal punto di vista formale attorno alla ormai pressoché indiscussa posizione primaziale del Pastore romano (il '*papa*' esplicitamente ricordato in CTh. 16.5.62⁵²), e forse più ancora coesa nell'occasione ecumenica dell'incontro conciliare dei vescovi.

In definitiva, si sarebbe tentati di dire, finalmente un confronto davvero possibile tra *imperium* ed *ecclesia*, a metà del V secolo, debitamente registrato all'interno della 'storia' e del 'sistema' del *corpus Theodosianum*⁵³. Pareva, insomma, che l'operazione conclusa con l'ampia *collectio legum*, frutto compiuto della cosiddetta rinascenza teodosiana *in primis* corroborata dalla rinvigorita idea dell'unità dell'impero, poiché aveva trasfuso quasi ogni regola di comportamento in diritto legislativo codificato, e nel relativo disciplinamento anche i vitali rapporti tra impero e chiesa cattolica, consentisse finalmente di registrare sia dal punto di vista culturale (e non solo dal versante della cultura giuridica), sia da quello spirituale una sorta di consapevole "pienezza dei tempi"⁵⁴.

⁵¹Un identico formale 'sentire' tra i principi d'Occidente e di Oriente è in *Gesta senatus Romani* 2; adde la lettura di Nov.Valent. 26 e 27.3.

⁵²Si tratta dell'unica menzione del '*papa*' all'interno del *corpus Theodosiani* (a. 425, Celestino I).

⁵³Una sorta di confronto era già stato esplicitamente instaurato in Ambros. *Ep.* (ed. Zelzer) 21.10.

⁵⁴Cfr. *Gal.* (ed. Nestle-Aland 1898-1993²⁷) 4.4: ὅτε δὲ λθεν τὸ πλῶρωμα τοῦ χριστοῦ, ξαπόστειλεν θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον κὼναικίς, γενόμενον ὑπὸ νόμον.